PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica di Prosecuzione del 14/10/2011 Deliberazione n. 146

OGGETTO: **Causa. La Spada Salvatore +Impalà Daniela c/o Provincia Regionale di Messina Riconoscimento della somma di €. 2.990,13 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett.A) del D.Lgs n.267/00.**

L'anno Duemilaundici, il giorno Quattordici del mese di OTTOBRE nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

	Pres.	Ass.
1) ANDALORO Francesco		X
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI Rando Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GUTTA Roberto		X

	Pres.	Ass.
24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
~~31) MUSCARELLO Antonino~~		
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina		X
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n 10 13 Totale n 20 24

Assume la Presidenza Il Presidente del Consiglio Salvatore La Spada

Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonino Calabrò

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.258/2011, munita di formula esecutiva il 30/5/2011, notificata alla Provincia Regionale di Messina il 31/05/2011, il giudice di Pace di Barcellona P.G. - decidendo sul giudizio promosso da **La Spada** Salvatore e **Impalà** Daniela c/Provincia Regionale di Messina e c/Comune di Barcellona P.G., ha condannato questo Ente in solido al pagamento delle somme qui di seguito riportate:

Risarcimento danni liq. in sent.		€	485.55 (50% La Spada Salvatore)	
Risarcimento danni liq. In sent.		€	515.55 (50% Impalà Daniela)	
Interessi legali (Conteggi ReMida)		€	0.96	La Spada
Interessi legali (" "		€	1.02	Impalà
Danni al mezzo		€	200.00	La Spada
Rivalutazione(Conteggi ReMida)		€	17.07	
Interessi " "		€	0.43	
Onorari		€	550.00	
C.T.U medico-legali		€	370,00	
Diritti		€	416,00	
Spese generali		€	120,75	
Spese processuali			43.29	
C.P.A. 4%	su € 1.086,75	€	43.47	
I.V.A. 20%	su € 1.130,22	€	226.04	
TOTALE			€ 2.990,13	

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull' impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di €. 2.990,13 derivante dalla sentenza n. 258/11 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale N° 199/06 , che presenta la necessaria capienza;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n. 258/11 del Giudice di Pace di Barcellona P.G.;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di €. 2.990,13 ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.199/06;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

IL Responsabile dell'U.O. *IL DIRIGENTE*

VISTO IL PRESIDENTE

Allegati n.2

1)Sentenza n.258/11 del Giudice di Pace di Barcellona P.G.

2)Conteggi Residui

Entra il Cons.F.Andaloro (Presenti n. 21)

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisoi dei Conti, del dispositivo della sopratrascritta proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla sopratrascritta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Saya, A.Calabrò, pone in votazione per alzata e seduta, la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	21
Consiglieri Votanti:	17
Favorevoli:	16
Contrari:	1
Astenuti:	4(G.Grioli, G.Rao,A.Passari, A.Calabrò)

Il Cosiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29 GIU. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. I° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI
VISTO: PRESO NOTA
MESSINA, 12/7/11
IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Salvatore V. Fiore

Il Consigliere anziano

F. to Giuseppe Galluzzo

Il Segretario Generale

F. to Avv. A. Casella

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

_____

L'ADDETTO

_____

Messina, lì _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 OTT. 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

Avv. Rosario Antonio Laureanti
Via S. Quasimodo, 17 ☎ e Fax 090 9795858
98051 BARCELLONA P.G. ME

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
10/06/2011
Protocollo n°0021494/11

N. 258/11 Sent.
N. 210/07 R.G.
N. 117/11 Rep.
N. 1741/11 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

1° Dip Legale
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
1 GIU 2011
1° DIPARTIMENTO - ° U.O.

Il Giudice di Pace avv. Antonino Colosi,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° R.G. 210/07, posta in decisione alla udienza del 21-04-2011 e vertente

TRA

La Spada Salvatore (CF:LPSSVT84T17A638I), nato a Barcellona P.G. il 17/12/84, ivi residente in Di Giovanni n. 32 e **Impalà Daniela**, (CF:MPLDNL85H42F206Q), nata a Milazzo il 02/06/85, residente in S. Filippo Del Mela, entrambi elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., via Quasimodo,17, presso lo studio dell'Avv. Rosario Antonio Laureanti, che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione **- attori -**

CONTRO

Provincia Regionale di Messina, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via XXIV Maggio, presso Ufficio Legale Ente medesimo e rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione in giudizio, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonino Calabrò e Paolo Crisafi **- convenuta -**

- **Comune di Barcellona P.G.**, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via Trento n. 8, presso

lo studio dell'Avv. Giuseppina Recupero Marina, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in giudizio **- chiamato in causa -**

OGGETTO: risarcimento danni

FATTO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con atto di citazione notificato il 19/12/06, gli attori convenivano in giudizio la Provincia Regionale di Messina, chiedendone la condanna al risarcimento per i danni riportati, il giorno 09/05/05, allorquando il La Spada, procedendo alla guida del proprio ciclomotore Aprilia 50, a velocità moderata e sulla destra della via Ragusa di Barcellona P.G., con ivi trasportata la Impalà Daniela, giunto nelle adiacenze del numero civico "45", incappava in una buca presente sul manto stradale: non "*..visibile, per carenza di illuminazione e anche perché ricolma d'acqua*", per cui perdeva il controllo del mezzo, cadendo per terra. Rilevano altresì gli attori, che in conseguenza dell'occorso il motociclo del La Spada, riportava danni per euro 800.00, come da produzione che vergava in atti, mentre lo stesso, nonché la Impalà subivano lesioni,che li costringevano a sottoporsi alle cure del caso, presso il P.S. dell'Ospedale di Barcellona P.G., ove veniva loro rispettivamente diagnosticato: "*trauma contusivo spalla sinistra e ginocchio sinistro*" e "*trauma contusivo ginocchio sinistro e caviglia sinistra*", con insorgenza di un danno, a vario titolo quantificato in euro 2500.00 per il La Spada ed in euro 1760.00 per la Impalà.

Si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Messina, che in via

pregiudiziale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, all'uopo rilevando che eventuali responsabilità per quanto occorso, riguardassero il Comune di Barcellona P.G., posto che la via Ragusa - ove si era verificato il fatto - intanto ricadesse nel centro abitato di detto Ente e pertanto fosse da considerarsi a pieno titolo strada comunale, la cui consegna era solo formalizzata il 05/04/06, a causa un errore di individuazione in precedenza commesso con il verbale di consegna Prot. n. 2948 del 15/03/05. Evidenziava inoltre l'Ente convenuto che alla manutenzione della suddetta strada fosse tenuto proprio il Comune di Barcellona P.G., tant'è che ne aveva anche provveduto alla relativa bitumazione; quindi le lagnanze degli attori circa la mancanza di illuminazione in quel tratto,quale ulteriore concausa nella determinazione del sinistro, erano anche in questo caso riconducibili a detto ultimo Ente. Concludeva, pertanto con il chiedere la chiamata in causa del Comune di Barcellona P.G. e la propria conseguente estromissione, a conclusione del giudizio.

Dispostane ex art. 107 c.p.c. la chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche il Comune di Barcellona P.G., che preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di chiamata in causa, poiché notificato tardivamente, oltre i termini di legge e comunque incompleto, laddove era riportato solo un sommario resoconto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione della convenuta Provincia Regionale di Messina, in luogo della trascrizione integrale degli atti. Rilevava, poi ed a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non ancora proprietaria del tratto di strada teatro

dell'occorso all'epoca della verificazione del fatto, posto che detta titolarità gli venisse conferita con verbale di consegna in data 15/03/05, mentre l'incidente per cui è causa si verificava il 15/01/05 e non il 09/05/05, come invece riportato in citazione. Sempre in via pregiudiziale deduceva, inoltre,l'incompetenza per valore del giudice adito, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle proposte domande. Nel merito e senza recedere dai superiori assunti, contestava le istanze attoree, alla luce della rilevata carenza di elementi probatori a sostegno, sia dei fatti rappresentati in citazione che delle avanzate pretese risarcitorie, in ogni caso evidenziando che, all'epoca dei fatti, il motociclo su cui viaggiavano gli attori fosse omologato per il solo conducente e non anche per il trasportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che non sussistono, a parere di questo decidente, i profili di nullità della chiamata in causa del Comune di Barcellona P.G., come dal medesimo Ente evidenziati. Ciò tenuto conto (cfr. ordinanza del 07/12/07) della rilevata sussistenza di un litisconsorzio necessario di natura processuale tra la convenuta ed il chiamato, in considerazione di una comune posizione sostanziale nel giudizio, come desumibile agli atti (di cui più approfonditamente si tratterà infra) e che ha reso quindi opportuna la chiamata in causa del Comune di Barcellona P.G., ai sensi dell'art. 107 c.p.c.. Per cui, nell'ambito dei poteri discrezionali riconosciuti al giudicante (per tutte cfr. Cass. nn°9237/00 e 1136/95), laddove, nei termini sopra evidenziati, la ritenuta necessità di integrare il contraddittorio non

avrebbe potuto logicamente implicare la insorgenza di profili decadenziali, la disposta reintegrazione nei termini a difesa, in favore del Comune, ha di fatto rimediato ad un siffatto pregiudizio, invero fondatamente eccepito, nonché ad eventuali ulteriori profili di annullabilità dell'atto di chiamata in causa.

Sempre in via pregiudiziale, è poi da ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito posto che - come già rilevato con ordinanza resa in data 21/07/08 - il cumulo di cui all'art. 10/2° c.p.c.: relativo al caso di più domande proposte dallo stesso soggetto nei confronti di un solo convenuto, non operi viceversa nel caso di domande autonomamente proposte nell'ambito dello stesso processo da più soggetti nei confronti del medesimo convenuto, potendosi configurare in questo caso una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, per cui la competenza ratione valoris del giudice deve essere valutata in ragione di ogni singola domanda (cfr. per tutte Cass. n° 10081/98).

Più articolata appare invece la questione sulle eccezioni di carenza di legittimazione passiva, rispettivamente ed ex adverso sollevate dalla convenuta Provincia Regionale di Messina e dal chiamato Comune di Barcellona P.G., laddove, a fronte della sostenuta - quanto meno all'epoca dell'occorso - proprietà della prima del tratto di strada interessato ai fatti di causa, per altro verso è stata evidenziata, l'ubicazione in ambito urbano della stessa strada, con conseguenti doveri di manutenzione in capo al secondo Ente. In questi termini si rilevano, in particolare e da un lato, le dichiarazioni

rese all'udienza del 26/03/09 dal teste, Geom. Papa Mario, all'epoca dei fatti tecnico della convenuta Provincia, il quale ha affermato che alla bitumazione della strada in questione provvedesse il Comune di Barcellona P.G. ed altresì che, nel periodo di sua permanenza presso l'Ufficio Tecnico Provinciale, tra il 2000 ed il 2007, nessun intervento su quel tratto di strada, denominato via Ragusa, fosse stato eseguito dalla convenuta, nonchè che la predetta via Ragusa, comunque non rientrasse nell'ambito della S.P. 77b - altrimenti denominata via Dello Stadio - oggetto, come da verbale esibitogli, di consegna al Comune, poiché anch'essa ricadente all'interno del centro abitato; mentre, l'Ente chiamato, da parte sua, ha insistito, anche nei propri scritti conclusivi, nel sostenere la legittimazione passiva della convenuta, per effetto di una non ancora intervenuta - ed invero latamente riscontrabile - formalizzazione del passaggio di titolarità all'epoca dei fatti per cui si procede.

Orbene, il contrasto tra i predetti Enti e la carenza di sufficienti elementi che ne possano già in questa sede insindacabilmente avvalorare l'esclusiva legittimazione passiva, implica - come sopra evidenziato a motivazione di quanto disposto ei sensi dell'art. 107 c.p.c. (cfr. ordinanza del 07/12/07) - che gli stessi siano intanto da considerarsi parti necessarie nel giudizio al fine dell'accertamento di eventuali e se del caso concorrenti responsabilità per l'occorso. Occorre poi rilevare, in questi termini, che, laddove la appartenenza della strada teatro dell'occorso non sia, come prima evidenziato, di inconfutabile riscontro, esula in ogni caso dalla competenza e/o

giurisdizione del giudice adito la definizione di siffatta problematica sollevata dai due Enti, discendendone che essi dovranno fare fronte in questa sede ad eventuali declaratorie di responsabilità per il sinistro per cui si procede, fatto comunque salvo ogni diritto di rivalsa da poter fare valere innanzi le competenti sedi giudiziarie.

Ciò posto, può affermarsi nel merito che dalle risultanze processuali emergono sufficienti elementi atti ad avvalorare la sussistenza del fatto storico, come rappresentato dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio.

Ed invero, quanto dedotto in citazione può trovare un riscontro nelle dichiarazioni del teste Sciacca Tindaro, cugino dell'attore La Spada Salavatore il quale, oltre a chiarire – stante l'errata indicazione contenuta citazione, comunque corretta in corso di giudizio - che i fatti si fossero verificati in data 15/01/05, intorno alle ore 19.00, ha dichiarato che al momento dell'incidente si trovava a seguire sulla via Ragusa il ciclomotore condotto dal La Spada, con ivi trasportata la Impalà, allorquando il predetto mezzo "*..rovinava per terra*". Ha aggiunto il teste che, premuratosi a questo punto a soccorrere i malcapitati, notava "*...sul manto stradale una profonda buca piena di acqua*", precisando che "*..sul luogo del sinistro non esistesse alcuna segnalazione di pericolo riguardante la predetta buca*", e che "*..non vi era illuminazione pubblica*", ed altresì che "*..nel pomeriggio di quel giorno era piovuto e nel momento dell'avvenuto sinistro la strada era bagnata*". Lo Sciacca ha inoltre riferito che "*..il motociclo al momento del passaggio sulla buca cadeva sul lato sinistro*" e che,

a seguito della predetta caduta gli occupanti lamentassero dolori, in modo particolare il La Spada.

A fronte degli elementi acquisiti con la deposizione resa dal teste Sciacca, che consentono intanto di ravvisare, a parere di questo decidente, la sussistenza di un nesso eziologico tra anomalie presenti sulla strada in quel momento percorsa dagli attori e la produzione dell'evento dannoso: tra l'altro favorito, oltre che dalle cattive condizioni atmosferiche, dal fatto che sui luoghi non fosse presente alcuna segnalazione di pericolo relativa alla buca in cui gli attori incappavano, gli Enti convenuti, per converso, nel cercare di confutare gli addebiti di responsabilità mossi, non sono andati oltre generiche contestazioni, tanto più insufficienti, ove si consideri che in capo ai medesimi comunque viga sui beni di appartenenza un evidente onere di controllo e manutenzione, che sembra fisiologico, con il conforto di recente, ma in ogni caso ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. per tutte Cass. n° 1691/09), far rientrare negli ambiti applicativi dell'art. 2051 c.c., dal che discende un chiaro configurarsi di responsabilità, laddove, nei termini anzidetti, non si sia fornita in corso di giudizio, stante l'incombente onere della prova, adeguata dimostrazione di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, ovvero di una sua riconducibilità a mero caso fortuito.

Muovendo da questi assunti e quindi dalla ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., non sembra, in carenza di più concreti e circostanziati riscontri, che siffatto onere della prova, gravante

sulle parti chiamate in giudizio, possa ritenersi esaustivamente assolto, solo con la rilevata presupposizione, da parte del Comune di Barcellona P.G., che il La Spada, attese le dichiarazioni del teste Sciacca (cfr. verbale di udienza del 26/03/09), potesse essere in grado di conoscere i luoghi e quindi il potenziale pericolo, sulla base di una ipotizzata frequente percorrenza, poichè nelle vicinanze della propria abitazione; allo stesso modo, si sarebbe dovuta dare sostanziale dimostrazione sulla asserita (sempre da parte del Comune di Barcellona P.G.) incidenza nella causazione del sinistro, in conseguenza del trasporto, nella circostanza, di passeggero su veicolo ritenuto all'uopo non omologato, previa, comunque, ulteriore ed effettiva dimostrazione circa la non regolarità di tale trasporto, che è di fatto mancata.

Alla luce di quanto sopra, il riscontro circa la sussistenza del fatto storico come rappresentato in citazione e, per converso, la mancata acquisizione in giudizio, a cura degli Enti chiamati (stante l'onere sui medesimi gravante) di elementi da cui desumere eventuali esimenti in loro favore, induce, pertanto, a propendere per la fondatezza delle proposte domande, con le implicazioni che ne conseguono sotto il profilo della soccombenza.

Riguardo al quantum ed in particolare per la quantificazione del danno da lesioni riportato in conseguenza dell'occorso dagli attori, soccorrono le conclusioni cui è pervenuto, in esito al conferito mandato peritale, il nominato C.T.U., Dott. Alesci Massimiliano.

Ebbene, il Dott. Alesci, dopo accurata anamnesi, cui ha sottoposto il

La Spada Salvatore e la Impalà Daniela, ha accertato, quale diretta conseguenza del sinistro per cui si procede ed in danno al primo un *"trauma contusivo spalla sx e ginocchio sx "*, che non ha comportato la insorgenza di postumi invalidanti, ma solo un periodo di invalidità temporanea, di cui giorni dieci per I.T.A., giorni dieci per I.T.P al 50% ed ulteriori giorni dodici per I.T.P. al 25%; mentre in danno alla Impalà ha riscontrato un *"trauma contusivo caviglia sx e ginocchio sx"*, anche in questo casa senza insorgenza di postumi, a parte una sofferta invalidità temporanea complessivamente valutata in giorni trentadue, di cui giorni dieci per I.T.A., giorni dieci per I.T.P al 50% e giorni dodici per I.T.P. al 25%;

Sulla scorta di dette risultanze, si potrà a questo punto liquidare al La Spada Salvatore la somma, da intendersi già rivalutata, di **euro 776.88**, così ripartita: euro 431.60 per ITA (euro 43.16 x 10 gg.); euro 215.80 per ITP al 50% (euro 21.58 x 10 gg.); euro 129.48 per ITP al 25% (euro 10.79 x 12 gg.); mentre è da riconoscere alla Impalà Daniela, la somma anch'essa rivalutata, di **euro 776.88**, di cui: euro 431.60 per ITA (euro 43.16 x 10 gg.); euro 215.80 per ITP al 50% (euro 21.58 x 10 gg.); euro 129.48 per ITP al 25% (euro 10.79 x 12 gg.).

Dovrà anche esser riconosciuta agli attori ulteriore tutela risarcitoria, in conformità con il recente indirizzo espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n° 26972/08), per quei presumibili pregiudizi di carattere non patrimoniale, invero riconducibili alle sofferenze patite in conseguenza delle subite lesioni alla loro integrità fisica e che

appare congruo stabilire in misura di 1/4 del già quantificato danno biologico e quindi in **euro 194.22**. per ognuno di essi.

Altresì suscettibile di riconoscimento è poi, per la Impalà, il ristoro delle spese mediche sostenute e documentate, pari ad **euro 60.00**.

Le somme come sopra quantificate, di complessivi **euro 971.10** per il La Spada ed **euro 1031.10** per la Impalà, da intendersi rivalutate saranno da corrispondere agli odierni attori, oltre interessi legali dalla emissione della sentenza al soddisfo.

Relativamente all'ammontare dei danni riportati dal motociclo del La Spada, non sussistono invero in atti idonei elementi comprovanti la formulata richiesta di euro 800.00, non potendosi in questi termini dare un fondamento alla anonima nota spese prodotta. Tuttavia, tenuto conto delle dichiarazioni del teste Sciacca Tindaro, nonché della produzione fotografica depositata, sembra potersi in qualche modo desumere che il motociclo dell'attore, avuto anche riguardo alla modalità di produzione del sinistro, possa essersi effettivamente danneggiato nell'occasione; per cui, in via meramente equitativa, appare congruo liquidare a tale titolo, in mancanza di più specifici riscontri, la somma di **euro 200.00**., che sarà da corrispondersi con rivalutazione monetaria dalla domanda all'emissione della sentenza ed interessi dall'emissione della sentenza al soddisfo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando sulle domande proposte da La Spada Salvatore e Impalà Daniela, con atto di citazione del 19/12/06, così dispone:

A) accoglie le domande attoree;

B) per l'effetto, condanna in solido la convenuta Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore ed il chiamato in causa, Comune di Barcellona P.G., in persona del Sindaco pro tempore, fatti salvi eventuali diritti di rivalsa, al pagamento, rispettivamente in favore degli attori La Spada Salvatore ed Impalà Daniela, delle somme già rivalutate di **euro 971.10** ed **euro 1031.10**, quale risarcimento per patito danno da lesioni, oltre interessi legali dalla emissione della sentenza al soddisfo; condanna inoltre i predetti Enti, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore La Spada Salvatore, della somma di **euro 200.00**, liquidata in via equitativa per danni al mezzo, oltre rivalutazione dalla domanda alla emissione della sentenza ed interessi dalla emissione della sentenza al soddisfo;

C) condanna altresì la Provincia convenuta ed il Comune chiamato in causa, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi **euro 3000.08**, di cui: euro 740.00 per espletate C.T.U. medico-legali, inclusa l'IVA nella percentuale di legge sui liquidati onorari ed inoltre; euro 86.58 per spese processuali; euro 832.00 per diritti; euro 1100.00 per onorari; euro 241.50 per rimborso spese generali al 12.50% su diritti ed onorari, oltre I.V.A. e c.p.a., come per legge;

D) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva

BARCELLONA P.G. - 6 MAG. 2011 IL GIUDICE DI PACE

Depositato in Cancelleria
Barcellona P.G., li
- 6 MAG 2011
IL CANCELLIERE
Carmela La Malfa

GIUDICE DI PACE – BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato Rosario A. Lamenza

nell'interesse di La Spada Salvatore

Si attesta l'avvenuto pagamento in marche da bollo, pari ad € 7,00 per diritti di copia.

Barcellona P.G. li 30/5/11

F.to IL CANCELLIERE
Carmela La Malfa

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Barcellona P.G. li 30/5/11

IL CANCELLIERE
Carmela La Malfa

che p

PROVINCIA REGIONALE in persona del legale rappresentante pro tempore
DI MESSINA. CORSO CAVOUR MESSINA

mediante consegna di copia conforme a man

A mezzo del servizio postale con spedizione
in plico raccomandato A.R.
BARCELLONA P.G.

31 MAG 2011

PELLERITI CARMELO Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

5233

Numero: 258/2011
Pratica: la spada + 1 (creditore)
Causale: --
1. Primo capitale puro originario: €. 515,55
2. Importo lordo comprese le spese: €. 515,55
3. Data da cui decorrono gli interessi: 07-05-2011
4. Data finale del calcolo degli interessi: 23-06-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 23-06-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 515,55	L. 998.244
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 1,02	L. 1.969
Rivalutazione totale maturata (dal 07-05-2011 al 23-06-2011)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 1,02	L. 1.969
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 516,57	L. 1.000.213

di cui:
Capitale = 515,55 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 1,02

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Numero: 258/2011
Pratica: la spada + 1 (creditore)
Causale: --
1. Primo capitale puro originario: €. 485,55
2. Importo lordo comprese le spese: €. 485,55
3. Data da cui decorrono gli interessi: 07-05-2011
4. Data finale del calcolo degli interessi: 23-06-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 23-06-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 485,55	L. 940.156
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 0,96	L. 1.855
Rivalutazione totale maturata (dal 07-05-2011 al 23-06-2011)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 0,96	L. 1.855
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 486,51	L. 942.010

di cui:
Capitale = 485,55 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 0,96

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Numero: 258/2011
Pratica: la spada + 1 (creditore)
Causale: --
1. Primo capitale puro originario: €. 200,00
2. Importo lordo comprese le spese: €. 200,00
3. Data da cui decorrono gli interessi: 20-12-2006
4. Data finale del calcolo degli interessi: 06-05-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5)
11. Rivalutazione ed interessi: Solo rivalutazione monetaria, senza interessi
23. Applica tasso debitore: No

SITUAZIONE CONTABILE AL 06-05-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 200,00	L. 387.254
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 0,00	L. 0
Rivalutazione totale maturata (dal 20-12-2006 al 06-05-2011)	€. 17,07	L. 33.054
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 17,07	L. 33.054
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 217,07	L. 420.308

di cui:
Capitale = 200,00 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 17,07 -- Interessi = 0,00

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Numero: 258/2011
Pratica: la spada + 1 (creditore)
Causale: --
1. Primo capitale puro originario: €. 217,07
2. Importo lordo comprese le spese: €. 217,07
3. Data da cui decorrono gli interessi: 07-05-2011
4. Data finale del calcolo degli interessi: 23-06-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 23-06-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 217,07	L. 420.306
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 0,43	L. 829
Rivalutazione totale maturata (dal 07-05-2011 al 23-06-2011)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 0,43	L. 829
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 217,50	L. 421.135

di cui:
Capitale = 217,07 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 0,43

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 108 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: CAUSA "LA SPADA Salvatore + IMPALA' Daniela c/Provincia Regionale di Messina". Giudice di Pace di Barcellona P.G.. Sentenza n. 258/11. Notificata il 31/05/2011. Riconoscimento della somma di € 2.990,13 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio "Affari Generali ed Istituzionali"
U.O. "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive……*";
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,

nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. L.gs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravi di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA, 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI